

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

05 OTT. 2001

=====

**05 OTT. 2001**

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI:

FORMISANO - IANNARILLI - SARACENI

DELIBERAZIONE N°

1470

OGGETTO:

Art. 13 L.R. 1.7.1996, n. 25 - Assunzione e

Conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta al Dott. Mario

CATALANO. Approvazione dello schema tipo di contratto.



**OGGETTO:** legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, articolo 13 - Assunzione e conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta al Dott. Mario CATALANO. Approvazione dello schema-tipo di contratto.

### LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al Personale, demanio, patrimonio e provveditorato;

**VISTO** il decreto legislativo 165/2001;

**VISTO** l'art.13 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 che disciplina le strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica;

**VISTA** della deliberazione della Giunta regionale n. 2876 del 25.6.1998 con la quale sono stati costituiti i Dipartimenti, le aree e le strutture di diretta collaborazione alla funzione di direzione politica”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 9.2.1999 e successive modificazioni con la quale sono state specificate le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione dei dipartimenti ed alle funzioni dirigenziali di supporto all'attività di direzione politica;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. *8469* del *05/10/2001* *h* concernente “Ulteriori disposizioni in merito alle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica” con la quale si è provveduto ad uniformare la durata degli incarichi per dette strutture, ad un anno rinnovabile, ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della L.R. n. 25/1996;

**RITENUTO** di doversi avvalere della collaborazione del Dott. Mario CATALANO, soggetto esterno all'amministrazione regionale, nato a Ceppaloni (BN) il 9.4.1937, conferendogli l'incarico di Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 25/1996;

**RITENUTO** di stabilire che:

- 1) Il contratto ha durata di un anno, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione;
- 2) in caso di cessazione dalla carica dei titolari degli organi di governo e di direzione politica di cui al combinato disposto del comma 6 dell'art. 13 della L.R. n. 25/1996 e del comma 8 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, il contratto in argomento potrà essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento nella carica del nuovo titolare dell'organo di governo e di direzione politica. Decorso tale termine, il contratto per il quale non si sia provveduto si intende confermato fino alla sua naturale scadenza;
- 3) il contratto si risolve automaticamente senza obbligo di preavviso al verificarsi delle situazioni previste ai precedenti punti 1) e 2);
- 4) il rapporto di lavoro e l'incarico conferito sono, altresì, regolati dal contratto individuale di lavoro, dal C.C.N.L. Area della Dirigenza del comparto Regioni Autonomie Locali, dalle norme del Codice Civile e dalla normativa nazionale in materia;



- 5) in considerazione della complessità istituzionale e di ambito delle funzioni da svolgere e della temporaneità dell'incarico, al Capo dell'Ufficio di Gabinetto è attribuito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di £. 260.000.000 , al lordo di oneri e ritenute di legge, corrisposto in tredici mensilità;

**VISTO** lo schema-tipo di contratto di lavoro a tempo determinato per l'assunzione e il conferimento dell'incarico, allegato "1" che forma parte integrante del presente provvedimento;

**VISTO** il vigente C.C.N.L. Area della Dirigenza del comparto Regioni - enti locali;

**VISTA** la legge n. 127/97;

all'unanimità

### **DELIBERA**

- Di assumere e conferire, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 25/96, l'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta al Dott. Mario CATALANO, nato a Ceppaloni (BN) il 9.4.1937, in possesso della Laurea in Scienze Politiche;
- Di stabilire che:
  - 1) Il contratto ha durata di un anno, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione;
  - 2) in caso di cessazione dalla carica dei titolari degli organi di governo e di direzione politica di cui al combinato disposto del comma 6 dell'art. 13 della L.R. n. 25/1996 e del comma 8 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, il contratto in argomento potrà essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento nella carica del nuovo titolare dell'organo di governo e di direzione politica. Decorso tale termine, il contratto per il quale non si sia provveduto si intende confermato fino alla sua naturale scadenza;
  - 3) il contratto si risolve automaticamente senza obbligo di preavviso al verificarsi delle situazioni previste ai precedenti punti 1) e 2);
  - 4) il rapporto di lavoro e l'incarico conferito sono, altresì, regolati dal contratto individuale di lavoro, dal C.C.N.L. Area della Dirigenza del comparto Regioni - Autonomie Locali, dalle norme del Codice Civile e dalla normativa nazionale in materia;
  - 5) in considerazione della complessità istituzionale e di ambito delle funzioni da svolgere e della temporaneità dell'incarico, al Capo dell'Ufficio di Gabinetto è attribuito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di £. 260.000.000 , al lordo di oneri e ritenute di legge, corrisposto in tredici mensilità;
- di approvare lo schema-tipo di contratto di lavoro a tempo determinato per il conferimento dell'incarico di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale al Dott. Mario CATALANO, allegato "1" che forma parte integrante del presente provvedimento;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

# SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CAPO DELL'UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



## PREMESSO CHE:

- La Giunta regionale del Lazio, con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha assunto e nominato il Dott. \_\_\_\_\_, Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del Lazio, ai sensi del comma 6 art. 13 della L.R. n. 25/96;
- Il Dott. \_\_\_\_\_ ha formalmente accettato la nomina con nota acquisita in atti in data ..... prot. n. ....ed ha prodotto formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina stessa previste dalle vigenti disposizioni di legge, acquisite agli atti dell'ufficio;

## TUTTO CIO' PREMESSO

- Tra il **Dott. Francesco Storace**, nato a Cassino (FR) il 25.1.1959, domiciliato per la carica in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Lazio – C.F. 80143490581 – nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale;
- e il Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_. **si conviene e si stipula quanto segue:**

### ART. 1 – Costituzione del rapporto e durata

1. La Regione Lazio assume alle proprie dipendenze, con contratto di diritto privato a tempo determinato, conferendogli l'incarico di Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta, il Dott. \_\_\_\_\_, che accetta.
2. Il contratto ha la durata di un anno, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
3. In caso di cessazione dalla carica dei titolari degli organi di governo e di direzione politica, di cui al combinato disposto del comma 6 dell'articolo 13 della L.R. 25/1996 e del comma 8 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, il contratto potrà essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento nella carica del nuovo

titolare dell'organo di governo e di direzione politica. Decorso tale termine, il contratto per il quale non si sia provveduto si intende confermato fino alla sua naturale scadenza.

## **ART. 2 - Oggetto**


1. Il Dott. \_\_\_\_\_ si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione Lazio le attività stabilite dall'Organo politico di riferimento, ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 della L.R. n. 25/1996, meglio specificate dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in materia.
2. Il nominato, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 241/90, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico quando da ciò possa derivare un danno per la Regione Lazio, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

## **ART. 3 - Obbligo di fedeltà ed esclusività**

1. Il Dott. \_\_\_\_\_ nello svolgimento dell'incarico di che trattasi risponde ed è responsabile verso l'Organo politico che l'ha nominato dell'attività svolta dalla struttura cui è preposto e delle risorse umane e strumentali messe a disposizione.
2. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo.
3. E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività incompatibili o in conflitto con quelle della Regione.
4. Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.
5. Sono fatti comunque salvi gli incarichi di rappresentanza sindacale ai sensi delle vigenti normative legislative e contrattuali.

## **ART. 4 - Trattamento economico**

1. La retribuzione annua onnicomprensiva è fissata in £. \_\_\_\_\_, al lordo di oneri e ritenute di legge ed è corrisposta in tredici mensilità.



2. Spetta, altresì, al nominato il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i direttori generali delle Aziende A.S.L. della Regione Lazio.
3. La retribuzione di cui al comma 1 potrà essere ridefinita, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base degli incrementi retributivi medi che saranno apportati dai CC.CC.NN.L. Area della Dirigenza del comparto Regioni - Autonomie Locali, nazionali o decentrati.

### **ART. 5 – Trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza**

1. Il nominato viene iscritto, se non già iscritto in quanto dipendente pubblico in aspettativa, per il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

### **ART. 6 - Trattamento in caso di malattia**

1. Nel caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, sia continuativa che discontinua, la Regione conserverà al nominato il rapporto di lavoro e l'incarico per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi durante il quale gli corrisponde l'intera normale retribuzione.
2. Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia, la Regione provvederà alla risoluzione del contratto.
3. Nel caso, invece, di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al nominato il rapporto di lavoro, l'incarico e la corrispondente intera retribuzione, fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente, totale o parziale, tale da non far riprendere le normali funzioni.
4. In ogni caso il periodo di conservazione del rapporto di lavoro, dell'incarico e della retribuzione non può superare la data di scadenza del contratto.

### **ART. 7 – Risoluzione e Recesso**

1. Il contratto si risolve automaticamente senza obbligo di preavviso:
  - alla data di scadenza del presente contratto;
  - al verificarsi delle situazioni previste al punto 3 del precedente articolo 1;
  - in caso di assenza o impedimento ai sensi di quanto previsto nel precedente articolo 6;
  - a seguito dell'accertata violazione degli obblighi previsti dal precedente articolo 3.



A

2. La Regione può, altresì, risolvere il contratto in maniera anticipata rispetto alla sua scadenza a seguito di giudizio negativo nello svolgimento dell'attività e della grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite dall'Organo politico di riferimento.  
Il contratto viene risolto con atto scritto e motivato.
3. E' consentita la risoluzione consensuale del rapporto.
4. Il presente contratto può essere rescisso, prima della scadenza, nei seguenti casi:
  - a) per recesso del nominato;
  - b) per recesso dell'Amministrazione regionale per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile;
5. In caso di recesso anticipato da parte del nominato è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno 60 giorni prima della data di effettiva cessazione dall'incarico.  
In caso di mancato preavviso il nominato è tenuto al pagamento di una penale pari al trattamento economico a lui spettante per il periodo di preavviso.
6. In caso di recesso anticipato per giusta causa da parte dell'Amministrazione regionale si applicano le procedure e le modalità previste dal CCNL per l'area dei dirigenti.  
Il contratto viene rescisso con atto scritto e motivato.

### **ART. 8 - Adeguamento del contratto**


1. Il presente contratto verrà adeguato alle modifiche che saranno apportate da leggi regionali o nazionali in materia, con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.

### **ART. 9 - Norma di rinvio**

1. Per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto si rinvia alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Lazio e, in via residuale, alle norme del Codice Civile ed alla vigente normativa nazionale in materia.

### **ART. 10 - Foro competente**

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.



A handwritten signature consisting of several overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.

## ART. 11 - Registrazione

1. Il presente contratto è esente da bollo (DPR n. 642/72, tabella art. 25) e da registrazione (DPR n. 131/86, tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, li .....

**DOTT.**

**IL PRESIDENTE DEL  
GIUNTA**



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, abstract shape.